



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 381

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA. Autorizzazione alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 41404 del 13 marzo 2012 con la società "ITEA S.p.a." ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni alla L.P. 21/1992).

Il giorno **13 Marzo 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. prevede che "... I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA s.p.a. sono regolati da una convenzione, che può riguardare anche l'affidamento di funzioni e attività ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che disciplina, in particolare, le modalità di assegnazione dei finanziamenti, le loro modalità di utilizzo e gli adempimenti di ITEA s.p.a. ai fini della rendicontazione".

Con deliberazione n. 2124 del 7 ottobre 2011, la Giunta provinciale ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia autonoma di Trento e ITEA S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i..

La convenzione è stata sottoscritta in data 13 marzo 2012, n. di raccolta 41404. All'articolo 10 "Durata e rinnovo della convenzione" si stabilisce una durata della convenzione per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della legge provinciale 15/2005.

A tal riguardo, l'articolo 3, comma 9, della legge provinciale n. 15 del 2005, stabilisce che fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA S.p.A., in luogo delle spettanze previste dalla L.P. 15/2005, finanziamenti ai sensi dell'articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, sulla base di una programmazione concordata tra Provincia e ITEA S.p.A. che tiene conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società.

Nelle more della completa attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, risulta necessario continuare a regolamentare i rapporti finanziari fra ITEA S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento tramite la convenzione attualmente in essere n. di raccolta 41404, in scadenza il 12 marzo 2017.

Considerando inoltre che, con deliberazione di Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016, è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali", il quale prevede un processo di aggregazione per poli specializzati e misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale a livello legislativo/amministrativo, che interesserà anche ITEA S.p.A. in quanto società partecipata dalla Provincia che opera nel settore dell'edilizia abitativa, e per il quale si prevede la completa attuazione entro la scadenza della legislatura provinciale in corso, si ritiene opportuno prorogare la convenzione n. di racc. 41404 fino al 31 dicembre 2018.

Con il presente provvedimento si procede quindi all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 41404 stipulata il 13 marzo 2012, parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni alla L.P. 21/1992”;
- visto la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.: “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- vista la legge provinciale 17 luglio 1990 n. 23 e s.m.i.: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i.: “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il regolamento emanato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante: “Funzioni della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m.i.;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 13 marzo 2012, n. di raccolta 41404, da stipulare con la società “ISTITUTO TRENINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA IN SIGLA ITEA S.p.A.” per la proroga della convenzione al 31 dicembre 2018 e che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Autonomie Locali alla sottoscrizione con la società ITEA S.p.A. dell’atto aggiuntivo di cui al punto 1);
3. di demandare alla competente struttura dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, gli adempimenti connessi alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1), autorizzando il medesimo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano nè accertamenti di entrata nè impegni di spesa a carico del bilancio provinciale;
5. di disporre l’esecutività dell’atto aggiuntivo di cui al punto 1 ad avvenuta approvazione del presente provvedimento anche nelle more della formale sottoscrizione del medesimo.

-.-.-

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. RACCOLTA 41404 DI DATA 13 MARZO 2012

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante della delibera

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. DI PROT.

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione n. di racc. 41404 di data 13 marzo 2012 (soggetta a registrazione solo in caso d'uso), relativa alla regolazione dei rapporti finanziari tra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e ITEA S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15 - codice fiscale n. 00337460224 - rappresentata da:

- dott. GIOVANNI GARDELLI, nato a Trento (TN) il 23 gennaio 1964, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Autonomie Locali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e s.m.;-----

(2) "ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIETA' PER AZIONI", in sigla "ITEA S.p.A.", con sede in Trento, via Romano Guardini n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123080228, rappresentata da:

- dott. SALVATORE GHIRARDINI, nato a Cles (TN) il 18 aprile 1966, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima Società;-----

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. **** di data ** ***** 2017 ed al verbale del Consiglio di amministrazione della Società "ITEA S.p.A." di data ** ***** 2017, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo; -----

- vista la certificazione prot. n. S202/2017/*****/24.4 di data ** ***** 2017, rilasciata dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, attestante che "I.T.E.A. S.p.A." è in regola con le disposizioni dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"); -----

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del medesimo Decreto, fra cui rientra l'ITEA S.p.A.; -----

si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione n. di racc. 41404 di data 13 marzo 2012.

ART. 1

(proroga durata contrattuale)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIETA' PER AZIONI, in sigla ITEA S.p.A. si danno reciprocamente atto e convengono che la durata della convenzione n. di racc. 41404 di data 13 marzo 2012, in scadenza il giorno 12 marzo 2017, viene prorogata

a decorrere dal giorno 13.3.2017 (tredici marzo duemiladiciassette) fino al giorno 31.12.2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto). -----

ART. 2

(conferma clausole di convenzione originaria)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l' ITEA S.p.A. confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione n. di racc. 41404 di data 13 marzo 2012, in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo. -----

ART. 3

(obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

2. La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della presente convenzione la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.". -----

ART. 4

(disposizioni anticorruzione)

1. La Società, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Società nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----
2. La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione n. di racc. 41404 di data 13 marzo 2012 come modificata con il presenta atto aggiuntivo, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. -----
3. La Società dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.-----
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. ----
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della

corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. -----

6. La Società si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----

ART 5

(aspetti fiscali)

1. L'imposta di bollo, relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico dell'ITEA S.p.A.. -----

2. Agli effetti fiscali, le Parti contraenti dichiarano che il presente atto aggiuntivo ha natura regolamentare dei rapporti giuridici e finanziari tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA ITEA S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come tale non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche. -----

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -----

Trento,

ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA
SOCIETA' PER AZIONI.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- dott. Salvatore Ghirardini -

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autonomie Locali

Il Dirigente

- dott. Giovanni Gardelli -

GIT/